

Decreta:

### Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'Indice "FOI senza tabacchi" (di seguito: "BTP Italia"), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo minimo:	1.000 milioni di euro
decorrenza:	23 aprile 2014
scadenza:	23 aprile 2020
interessi:	indicizzati all'andamento dell'indice "FOI senza tabacchi" secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto, pagabili in due semestralità posticipate il 23 aprile e il 23 ottobre di ogni anno di durata del prestito
importi della rivalutazione del capitale:	calcolati sulla base dell'andamento dell'indice "FOI senza tabacchi" secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto; gli importi di rivalutazione del capitale sono pagati in due semestralità posticipate il 23 aprile e il 23 ottobre di ogni anno di durata del prestito, per la parte maturata in ciascun semestre
tasso cedolare reale annuo:	da determinarsi, in relazione alle condizioni di mercato del giorno 17 aprile 2014, con il decreto di cui in seguito e comunque in misura non inferiore al 1,65%
prezzo di emissione:	100%
taglio unitario:	1.000 euro
regolamento:	23 aprile 2014

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai "Termini Comuni di Riferimento" allegati al decreto medesimo (Allegato A).

Il capitale nominale verrà rimborsato in unica soluzione alla scadenza, al valore nominale non rivalutato.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze procederà all'offerta dei "BTP Italia" in conformità e secondo le modalità descritte nell' "Information Memorandum" dell' 11 aprile 2014, citato nelle premesse.



Il periodo di collocamento sarà suddiviso in due separate fasi, una nei giorni 14, 15 e 16 aprile 2014 salvo chiusura anticipata (la “Prima Fase”) e l’altra il 17 aprile 2014 (la “Seconda Fase”), alle quali saranno ammessi a partecipare due distinti e complementari gruppi di soggetti. In particolare, nella Prima Fase le categorie di investitori ammessi a partecipare sono persone fisiche comunque classificate e altri soggetti al dettaglio (con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto), oltre a intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e società fiduciarie che partecipano alla Prima Fase per conto di soggetti ammessi a questa stessa Prima Fase, come individuati alla sezione “DISTRIBUZIONE E MERCATO SECONDARIO” del citato “Information Memorandum” dell’ 11 aprile 2014, mentre alla Seconda Fase potranno partecipare tutti e solo i soggetti non ammessi alla Prima Fase di distribuzione, come individuati alla medesima sezione dello stesso “Information Memorandum”.

L’emissione verrà perfezionata con successivo decreto, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, con il quale sarà accertato il quantitativo dei titoli emessi e verrà fissata la misura del tasso cedolare reale annuo, sulla base dell’andamento del mercato alla chiusura del medesimo periodo di collocamento.

A coloro che abbiano acquistato “BTP Italia” durante la Prima Fase del periodo di collocamento, essendo in possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla medesima Fase, e li abbiano detenuti ininterrottamente fino alla data di scadenza sarà corrisposto un “premio di fedeltà” pari allo 0,04% del capitale nominale non rivalutato di tali titoli.

## Art. 2

Il periodo di collocamento relativo alla Prima Fase avrà inizio alle ore 9 del 14 aprile 2014 e terminerà alle ore 17,30 del 16 aprile 2014, salvo chiusura anticipata che comunque non potrà avere luogo prima delle ore 17,30 del secondo giorno di collocamento (15 aprile 2014).

Dell’eventuale chiusura anticipata al secondo giorno di collocamento verrà data contestuale comunicazione, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Borsa Italiana, entro le ore 13,00 del 15 aprile 2014. Nel terzo giorno di collocamento (16 aprile 2014) la chiusura anticipata potrà avvenire, a discrezione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non prima delle ore 14,00 e previa analogha comunicazione nel pomeriggio del secondo giorno di collocamento.

Il periodo di collocamento relativo alla Seconda Fase avrà inizio alle ore 9 del 17 aprile 2014 e terminerà alle ore 17,30 del medesimo giorno, salvo chiusura anticipata che potrà avvenire, a discrezione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in qualunque momento con preavviso minimo di 30 minuti e di cui verrà data contestuale comunicazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Borsa Italiana.

I titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all’articolo 1.

E’ affidata alla Banca IMI S.p.A. e alla UniCredit S.p.A. la gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; è altresì affidato alla Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e alla ICCREA Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo il compito di coadiuvare le predette banche nelle attività previste dall’ “Information Memorandum”; con i medesimi istituti è concluso un “Accordo di sottoscrizione” in data 11 aprile 2014, al fine di regolare l’attività connessa all’emissione dei titoli.

Ai predetti istituti, Banca IMI S.p.A., UniCredit S.p.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e ICCREA Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo, a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il collocamento



dell'emissione, verrà corrisposta una commissione complessivamente pari allo 0,05% del capitale nominale dei titoli emessi, così suddivisa:

- 0,04% suddiviso in parti uguali fra la Banca IMI S.p.A. e la UniCredit S.p.A.,
- 0,01% suddiviso in parti uguali fra la Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e ICCREA Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo.

Tale commissione verrà corrisposta per il tramite della Banca IMI S.p.A. e della UniCredit S.p.A., in conformità a quanto stabilito dall' "Accordo di sottoscrizione".

Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela ammessa alla Prima Fase della distribuzione dei BTP Italia viene riconosciuta una commissione nella misura dello 0,30% dell'ammontare nominale degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti in questa fase. Tale commissione verrà corrisposta tramite le sopra nominate Banca IMI S.p.A. e UniCredit S.p.A., che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Per aventi diritto si intendono gli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo ovvero che, nell'ambito dell'attività di raccolta degli ordini di acquisto di titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini, direttamente o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attività di investimento dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o della ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel Testo Unico della Finanza (TUF), in conformità con le disposizioni del Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2004, come modificato dal Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2009 (il "Decreto Trasparenza"). Gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e le società fiduciarie che partecipano alla Prima Fase, per conto di soggetti ammessi a partecipare a questa Prima Fase, non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali.

La responsabilità di accertare la natura dell'investitore, e quindi di veicolare l'ordine di acquisto nella Prima Fase del Periodo di Distribuzione piuttosto che nella Seconda, spetta all'intermediario di prossimità rispetto all'investitore stesso, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale.


Alla clientela non dovrà essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopra indicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, citato nelle premesse, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato; le disposizioni di cui al medesimo decreto ministeriale si applicano all'emissione di cui al presente decreto, in quanto compatibili con le particolarità dell'emissione stessa.

Tutte le predette commissioni verranno corrisposte alla data del 14 maggio 2014.

Gli ordini di acquisto dei titoli non sono revocabili durante il periodo di collocamento.

Il Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., provvederà all'attività concernente la distribuzione dei titoli ed i relativi ordini di acquisto, nonché ad ogni attività connessa e conseguente, in conformità al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. citato nelle premesse.

Ai fini dell'emissione sul MOT, ai "BTP Italia" verrà assegnato un codice ISIN regolare all'inizio del periodo di collocamento che sarà l'unico utilizzato per i titoli emessi nella Seconda Fase. Al fine di consentire il riconoscimento del "premio di fedeltà" di cui all'articolo 1 ai partecipanti ammessi alla Prima Fase, la Monte Titoli S.p.A. attribuirà un codice ISIN "speciale" ai soli titoli emessi appunto nella Prima Fase. Tale codice ISIN "speciale" verrà sostituito dal codice ISIN regolare al momento dell'eventuale cessione dei titoli, su richiesta della banca depositaria dei



medesimi, con le modalità previste dalla Monte Titoli S.p.A. e solo i titoli con codice ISIN regolare potranno essere negoziati. Solo ai possessori di titoli individuati tramite il codice ISIN “speciale” verrà corrisposto, a scadenza, il “premio di fedeltà”.

Gli intermediari dovranno mantenere l’individuazione dei soggetti che detengono i titoli con codice ISIN “speciale” sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantità alla Monte Titoli S.p.A., che a sua volta comunicherà mensilmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Banca d’Italia i dati stessi.

### Art. 3

L’importo minimo acquistabile durante il collocamento dei “BTP Italia” di cui al presente decreto è di mille euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell’articolo 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell’articolo 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

### Art. 4

Gli interessi e gli importi di rivalutazione del capitale da corrispondere alle scadenze semestrali sono determinati a partire dal “Coefficiente di Indicizzazione” (“CI”), calcolato sulla base dell’indice “FOI senza tabacchi”, elaborato e pubblicato mensilmente dall’ ISTAT.


Il CI è calcolato mediante la seguente formula:

$$CI_{d,m} = \frac{\text{numero indice}_{d,m}}{\text{numero indice}_{\bar{d},m}}$$

dove il **numero indice**<sub>d,m</sub> indica il numero indice al giorno d del mese m di pagamento della cedola, mentre il **numero indice** <sub>$\bar{d},m$</sub>  è il numero indice alla data di pagamento della cedola precedente, determinati sulla base degli indici FOI secondo la formula oltre specificata. Il valore del CI così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Nel caso di pagamento della prima cedola, poiché la data di godimento della cedola coincide con la data di godimento del titolo, si prende come numero indice base del CI quello alla data di godimento del titolo.

L’importo variabile delle cedole semestrali, con riferimento al capitale minimo di mille euro, è calcolato moltiplicando il tasso cedolare reale annuo di cui all’art. 1, diviso due, per l’importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro). Il risultato viene quindi moltiplicato per il Coefficiente di Indicizzazione, relativo al giorno di pagamento, quest’ultimo modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:



$$\text{Cedola} = \frac{\text{Tasso Cedolare Reale Annuo}}{2} * \text{Capitale Nominale minimo} * \text{Max [CI, 1]}$$

La rivalutazione del capitale nominale maturata da corrispondere in ciascun semestre, con riferimento al capitale minimo di mille euro, è calcolata moltiplicando l'importo minimo sottoscrivibile del prestito per il Coefficiente di Indicizzazione relativo al giorno del pagamento, decurtato di un'unità e modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:

$$\text{Rivalutazione Capitale} = \text{Capitale Nominale minimo} * \text{Max [CI - 1, 0]}$$

Il risultato ottenuto da ciascuna delle predette operazioni, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Nel caso in cui il Coefficiente di Indicizzazione della data di pagamento di una cedola di un semestre sia inferiore all'unità, ossia nel caso in cui si verifichi una riduzione dei prezzi su base semestrale a cui corrisponde una svalutazione del capitale, si assume che il numero indice dei prezzi sia uguale a quello del periodo precedente (meccanismo cosiddetto "del pavimento" o "floor"). Di conseguenza, il Coefficiente di Indicizzazione è posto uguale a uno (coefficiente di indicizzazione modificato); in tal caso viene corrisposto il solo tasso cedolare reale e la svalutazione del capitale non dà luogo ad alcun addebito. Nel semestre successivo, qualora il Coefficiente di Indicizzazione della data di pagamento della cedola ritorni superiore all'unità, si prenderà come base per il calcolo il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, purché quest'ultimo sia superiore all'ultimo valore massimo utilizzato come base nei semestri precedenti. Al contrario, qualora il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, pur crescente, non sia superiore a tale valore massimo, il Coefficiente di Indicizzazione viene calcolato con riferimento a quest'ultimo.

Il numero indice dei prezzi da calcolare relativamente ad ogni data di pagamento è dato dall'applicazione della seguente formula:

$$\text{Numero Indice}_{d,m} = \text{Nfoi}_{m-3} + \frac{d-1}{gg} * (\text{Nfoi}_{m-2} - \text{Nfoi}_{m-3})$$

dove:

**Numero Indice**  $_{d,m}$  indica il numero indice del giorno d del mese m;

**Nfoi** $_{m-3}$  è l'indice FOI che precede di 3 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

**Nfoi** $_{m-2}$  è l'indice FOI che precede di 2 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

d è il giorno del mese per cui si sta effettuando il calcolo;

gg è il numero di giorni effettivi del mese m.



Quindi, il numero indice alla data di pagamento della cedola è calcolato a partire dagli indici FOI relativi a tre mesi e due mesi precedenti il mese per cui si effettua il calcolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Qualora l'indice "FOI senza tabacchi" dei prezzi dovesse subire revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, per il calcolo di interessi e rivalutazione del capitale si continuerà ad utilizzare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'indice "FOI senza tabacchi" dei prezzi per il mese "m" non dovesse essere pubblicato in tempo utile, si utilizzerà il numero indice sostitutivo (NIS), calcolato mediante la seguente formula:

$$\text{NIS}_m = \text{Nfoi}_{m-1} * \left( \frac{\text{Nfoi}_{m-1}}{\text{Nfoi}_{m-13}} \right)^{1/12}$$

Il Numero Indice Sostitutivo è applicato per la determinazione dei pagamenti per interessi e per il calcolo degli importi di rivalutazione del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo. Eventuali pagamenti effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non sono rettificati.

Qualora l'ISTAT cessi di calcolare l'indice "FOI senza tabacchi", il Ministero dell'Economia e delle Finanze, fermi restando i pagamenti già effettuati, individuerà un Indice (cosiddetto "Indice Successivo") che succeda all'indice "FOI senza tabacchi" con riferimento ai "BTP Italia". Ai fini del calcolo del Coefficiente di Indicizzazione, si prenderanno in considerazione i valori dell' "Indice Successivo" rilevati alla data di pagamento della cedola precedente.


Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Successivamente all'emissione, per gli scambi sul mercato secondario il rateo di interesse in corso di maturazione relativo al tasso cedolare reale annuo indicato all'articolo 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo così ottenuto per il "Coefficiente di Indicizzazione" relativo al giorno di regolamento dello scambio, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.

Il rateo di rivalutazione del capitale in corso di maturazione si ottiene moltiplicando il prezzo "reale" di quotazione sul mercato al momento dello scambio per il "Coefficiente di Indicizzazione" relativo al giorno di regolamento dello scambio stesso, diminuito di un'unità, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.

## Art. 5

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi, del premio di fedeltà, dell'importo di rivalutazione del capitale e del rimborso del capitale, ai "BTP Italia" emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.



I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

#### **Art. 6**

Ciascun ordine di acquisto non deve essere inferiore a 1.000 euro di capitale nominale; eventuali ordini di importo inferiore non verranno presi in considerazione.

Eventuali ordini di ammontare non multiplo dell'importo minimo acquistabile verranno arrotondati per difetto.

#### **Art. 7**

Il giorno 23 aprile 2014 la Banca d'Italia riceverà dalla Banca IMI S.p.A. e dalla UniCredit S.p.A. l'importo corrispondente ai titoli rispettivamente collocati nelle due fasi.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II", con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 23 aprile 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo introitato, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Gli importi delle commissioni di cui all'articolo 2 saranno scritturati dalla Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale fra i "pagamenti da regolare", alla data del 14 maggio 2014.

L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2014.

#### **Art. 8**

Il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

#### **Art. 9**

Gli oneri per il pagamento degli interessi e degli importi di rivalutazione del capitale relativi all'anno finanziario 2014 faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno in corso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.



L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2020 farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il pagamento del "premio di fedeltà", di cui all'articolo 1 del presente decreto, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 aprile 2014

*p. Il direttore generale  
del Tesoro*  
CANNATA

14A03124

